

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4229 del 02/11/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Franco Passuti Trasmissioni Meccaniche s.r.l. per impianto ubicato in Via Magenta n. 9/A, Comune di Anzola Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4326 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Franco Passuti Trasmissioni Meccaniche s.r.l. per impianto ubicato in Via Magenta n. 9/A, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Franco Passuti Trasmissioni Meccaniche s.r.l. per l'impianto sito a Anzola dell'Emilia, in via Magenta n. 9/A, c.a.p. 40011 dove viene svolta l'attività di produzione e commercio di articoli tecnici per trasmissioni meccaniche. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06. Soggetto competente Arpae – SAC.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente¹;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria²;

5. Obbliga la Franco Passuti Trasmissioni Meccaniche s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza³;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Franco Passuti Trasmissioni Meccaniche s.r.l., C.F. 01633690365, P.IVA 00495681207, con sede legale ad Anzola dell'Emilia, in Via Baiesi n. 114/C, per l'impianto ubicato ad Anzola dell'Emilia, in via Magenta n. 9/A, c.a.p. 40011, ha presentato, nella persona di Emiliano Maselli, in qualità di procuratore speciale di Franco Passuti Trasmissioni Meccaniche s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 18/1/2016 al Prot. n. 1138/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota del 23/1/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 22/01/2016 al Prot. n. 874, ha trasmesso detta domanda ad Arpae.

In corso di procedimento la Franco Passuti Trasmissioni Meccaniche s.r.l. ha presentato al Suap di Anzola dell'Emilia in data 8/7/2016 una seconda istanza di AUA acquisita agli atti con prot. 13917 del 25/7/2016, per lo stesso sito produttivo e per la sola matrice emissioni. Tale istanza è stata ricompresa nel procedimento già attivato in data 18/1/2016, al fine di procedere all'adozione di una Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva di tutte le matrici ambientali richieste.

Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia con propria nota del 7/10/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 10/10/2016 al Prot. n. 18836, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

² Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

³ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴ pari a euro 229.

Bologna, data di redazione 28/10/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁴ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Franco Passuti Trasmissioni Meccaniche s.r.l. ubicato in Via Magenta n. 9/A, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

ALLEGATO A

Matrice rinnovo di scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali a di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia, "scarico di acque reflue domestiche".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia con l'autorizzazione datata 19/12/2003 prot. 21876 (e successivi rinnovi), fatta salva ogni norma di legge o regolamento vigente. In particolare, secondo le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, vista la tipologia dell'insediamento, lo scarico in trattazione dovrà essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa; in particolare ne consegue che dovrà essere previsto il posizionamento, a valle della fossa Imhoff, di un sistema secondario di trattamento dello scarico (es. filtro batterico aerobico completo di una seconda fossa Imhoff avente funzione di trattenere il materiale in sospensione) e posizionato a monte dell'immissione nel corpo recettore.

Sinadoc n. 4320/2016

Documento redatto in data 28/10/2016

Autorizzazione Unica Ambientale

FRANCO PASSUTI TRASMISSIONI MECCANICHE Srl
Comune di Anzola dell'Emilia - via Magenta n° 9/A

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt 269 e 272 - Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione organi meccanici di trasmissione svolta dalla società FRANCO PASSUTI TRASMISSIONI MECCANICHE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Magenta n°9/A, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con la DGR n°2236/09 e smi:

1. La società FRANCO PASSUTI TRASMISSIONI MECCANICHE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA RULLI PER NASTRI TRASPORTATORI

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI IT1, IT2

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE A GPL

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superata la soglia di potenzialità termica nominale complessiva, pari a 3 MW, degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far

riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FRANCO PASSUTI TRASMISSIONI MECCANICHE Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.